

FORNITURA DEL GAS ELIO DESTINATO ALLE DIVERSE SEDI DI ARPA PIEMONTE

Condizioni generali di fornitura RDO

Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE

ART. 1	Oggetto dell'appalto
ART. 2	Valore e durata dell'appalto
ART. 3	Caratteristiche tecniche della fornitura
ART. 4	Condizioni generali della fornitura e prestazioni comprese
ART. 5	Obblighi specifici del fornitore
ART. 6	Ordinativi, modalità e tempi di consegna
ART. 7	Accettazione della fornitura e controlli quantitativi/qualitativi
ART. 8	Garanzie per la partecipazione alla procedura
ART. 9	Fatturazione e pagamenti
ART. 10	Penali
ART. 11	Risoluzione del contratto
ART. 12	Recesso
ART. 13	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
ART. 14	Foro competente - controversie
ART. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 16	Clausola revisione prezzi
ART. 17	Trasparenza - Anticorruzione

Costituisce parte integrante l'allegato All. 1 – “Lista di fornitura”

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, a carattere continuativo, del gas elio, destinato alle diverse sedi di Arpa Piemonte.

Nell'Allegato 1 "*Lista di fornitura*" al presente Capitolato sono riportati i prodotti oggetto della fornitura, le relative caratteristiche tecniche e quantità presunte per ogni sede Arpa ordinante.

Le quantità richieste sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

L'Agenzia si riserva la facoltà nel corso di validità del contratto di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito del mutamento negli indirizzi tecnico scientifici o di innovazioni nella normativa tecnica di settore.

ART.2 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata annuale decorrente dalla data indicata nel documento di stipula contratto.

Il totale complessivo a base d'asta dell'appalto è pari a € **84.800,00**, oneri fiscali esclusi.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio:

- di prorogare il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per 12 (dodici) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni al momento vigenti;
- di aumentare o diminuire le prestazioni relative alla fornitura in gara sino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore dell'appalto (proroga inclusa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'opzioni possono essere attivate da Arpa Piemonte, previa comunicazione scritta all'impresa almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., comprensivo del valore dell'opzione di proroga e del quinto d'obbligo, tenuto conto dei quantitativi presunti e di un aggiornamento dei costi, ammonta a presunti Euro 203.520,00, oltre iva, così definito:

Descrizione fornitura	Base d'asta annuale (esclusa Iva)	Eventuale opzione proroga + quinto d'obbligo (esclusa Iva)	Totale valore appalto comprese opzioni e quinto d'obbligo (esclusa Iva)
Gas elio	€ 84.800,00	€ 118.720,00	€ 203.520,00

ART.3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La tipologia della fornitura è a lotto unico.

Le specifiche tecniche, ex art. 79 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei prodotti sono descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel suo allegato. In particolare, i prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche indicate nell'All. 1 "*Lista di fornitura*", allegato al presente Capitolato e che ne costituisce parte integrante.

Le caratteristiche tecniche richieste sono caratteristiche minime irrinunciabili, dovranno essere garantite dal concorrente a pena di esclusione e si intendono accettate dall'offerente e vincolanti in caso di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per i prodotti oggetto della fornitura:

- a) la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
- b) la rispondenza ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione attestati mediante documento di conformità;
- c) il possesso delle certificazioni di sicurezza aggiornate e rispondenti alla normativa vigente ed in lingua italiana;
- d) la conformità alle normative in vigore delle confezioni, in modo tale da garantirne la corretta conservazione dei prodotti, anche durante le fasi di trasporto;
- e) l'indicazione in modo chiaramente leggibile di eventuali avvertenze o precauzioni particolari da seguire per la conservazione;
- f) l'indicazione sul contenitore della miscela o del gas della data di validità di collaudo dello stesso;
- g) che la pressione in uscita da bombole/pacchi bombole sia quella **standard di 200 bar** al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti e la sicurezza delle apparecchiature collegate, nonché degli operatori.

ART.4 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE

Con la sottoscrizione del contratto, gli Operatori Economici si impegnano ad accettare gli Ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite e a fornire per tutta la durata dello stesso i prodotti offerti in sede di gara e identificati con preciso codice/articolo.

A seguito dell'affidamento del singolo Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei relativi atti di gara. Qualora in corso di esecuzione contrattuale, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e, trattandosi di mera fornitura di materiali, non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti). In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto Decreto.

Qualsiasi variazione inerente ai prodotti aggiudicati (ad esempio modifica codice prodotto, confezionamento, etc.) dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpa a mezzo PEC agli indirizzi sotto riportati e sarà oggetto di nuova valutazione tecnica, fermo restando, in ogni caso, il mantenimento del medesimo prezzo unitario: anche a fronte di eventuali variazioni tecniche, non sarà ammessa alcuna variazione in aumento del prezzo rispetto a quello di aggiudicazione.

In particolare, in caso di:

1. provvedimenti di ritiro dal mercato di Lotti non conformi dei prodotti oggetto della fornitura, il Fornitore sarà tenuto al ritiro immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con prodotto equivalente, ovvero di identiche caratteristiche tecniche.
2. indisponibilità (temporanea o definitiva) di un prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione ad Arpa Piemonte tramite PEC entro i termini di evasione dell'Ordine, fornendo una dichiarazione di indisponibilità motivata. Sarà altresì tenuta a proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, ovvero di identiche caratteristiche tecniche, senza variazione delle condizioni contrattuali.

In entrambi i casi Arpa Piemonte si riserva di:

- richiedere una campionatura del prodotto sostitutivo.
- rifiutare il nuovo prodotto offerto quando lo ritenga non perfettamente rispondente alle caratteristiche richieste, acquisirlo da altro fornitore e valutare la revoca dell'aggiudicazione.

Ogni comunicazione riguardante la fornitura dovrà essere inviata alla Struttura Acquisti di Arpa Piemonte (PEC: acquisti@pec.arpa.piemonte.it; PEO: acquisti@arpa.piemonte.it), alla Struttura Coordinamento dei Laboratori PEO: coordinamento.laboratori@arpa.piemonte.it) e alla Sede Ricevente.

ART. 5 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

5.1 Obblighi inerenti alla fornitura.

Il Fornitore è tenuto a:

- a) garantire per tutta la durata del contratto la fornitura dei prodotti offerti ed aggiudicati per le tipologie e le relative quantità presunte riferite ad ogni sede di consegna, secondo quanto indicato nell'All. 1 "Lista di fornitura".
- b) comunicare tempestivamente eventuali intervenute variazioni e/o problematiche relative ai prodotti oggetto di fornitura o riguardanti i nominativi e recapiti di riferimento del contratto dichiarati a seguito dell'aggiudicazione.
- c) consegnare il materiale ordinato qualunque sia l'importo degli Ordini. L'Agenzia riconoscerà un concorso spese per la consegna di euro 20,00 o.f.e. in rapporto al valore dell'Ordine per ciascuna Sede inferiore a euro 100,00 o.f.e. I quantitativi di fornitura non sono predeterminati e restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze effettive dei laboratori.
- d) farsi carico delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture di Arpa Piemonte riceventi i prodotti (di seguito anche "Sedi dell'Agenzia" o "Strutture Riceventi" o "Sedi di Consegna") indicate nel successivo art. 6.5, secondo le modalità ivi riportate e di ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Non sarà dovuto all'impresa alcun canone per il noleggio o deposito contenitori. A tal riguardo è onere del fornitore garantire che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune e in massima sicurezza.
- e) fornire bombole che rispettino i previsti requisiti di sicurezza e provvedere al ritiro delle bombole vuote;
- f) fornire le Schede di Sicurezza dei prodotti, ove previste, in modalità informatica, in lingua italiana e con numero di telefono di emergenza italiano, conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni), e ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta Aggiudicataria. Tali documenti saranno richiesti al Fornitore prima della stipula del Contratto, il quale avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Acquisti beni e servizi di Arpa Piemonte, ai recapiti indicati al punto successivo, tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse. Il Sistema Qualità e Sicurezza di Arpa Piemonte impone una gestione centralizzata delle Schede di Sicurezza in formato elettronico: è necessaria quindi una fornitura puntuale di tali documenti e degli eventuali aggiornamenti.
- g) fornire all'atto della consegna le certificazioni/dichiarazioni di conformità dei prodotti indicati in allegato 1 – "Lista di fornitura" per ciascun prodotto;
- h) sostenere gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate

successivamente alla validità del contratto, che si intendendo in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.

- i) farsi carico delle eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
- j) farsi carico di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA.
- k) a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Responsabile unico del Progetto ("RUP") o dal Direttore dell'Esecuzione (di seguito anche "DEC") e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

5.2 Obblighi inerenti alla sicurezza.

Il Fornitore è tenuto a:

- a) garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei propri prodotti così come stabilito dal Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e dal Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele e loro successive modifiche e aggiornamenti.
- b) provvedere a e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- c) eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.
- d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

5.3 Obblighi di riservatezza.

Il Fornitore:

- a) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso o, comunque, abbia conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- b) assume ogni responsabilità conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale che altri possano vantare in relazione all'appalto in oggetto e si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpa da eventuali azioni giudiziali che siano nell'eventualità promosse da terzi, assumendosi tutti gli oneri conseguenti, incluso il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziali e legali che dovessero derivare in capo ad Arpa medesima.
- c) è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e del rispetto dei diritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Arpa Piemonte potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 9.2 il rapporto contrattuale, fermo restando l'integrale risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.

L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART.6 – ORDINATIVI, MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

6.1. Ordinativi

Ciascun ordine, con riferimento ai codici Arpa e non a quelli della ditta aggiudicataria, sarà trasmesso in forma scritta tramite posta elettronica certificata (PEC), cui il Fornitore si impegna a dare riscontro mediante conferma di ricezione d'ordine.

Gli ordinativi saranno trasmessi tra le ore 8,30 e le ore 14 di tutti i giorni lavorativi (giorni solari esclusi sabato, domenica e festivi). Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 8,30 del giorno lavorativo successivo.

L'evasione di ciascun Ordine deve avvenire in un'unica consegna per Sede Ricevente, salvo diverso accordo scritto intercorso tra la Ditta Aggiudicataria e la Sede dell'Agenzia.

6.2. Modalità di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso ciascuna Sede Arpa Piemonte agli indirizzi indicati in fase d'ordine (e riportati a solo scopo indicativo più avanti nel presente articolo) nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30, esclusi prefestivi e festivi, fatta salva la pattuizione diversa dell'orario concordato con la singola Sede o quanto precisato nella tabella dei luoghi di consegna riportata più avanti.

Le bombole dovranno essere scaricate e depositate **all'interno** degli appositi box di ciascuna struttura Arpa.

La ditta Affidataria è tenuta ad effettuare la consegna dei prodotti nelle sedi Arpa interessate con propri mezzi e personale idonei.

Si precisa che l'Agenzia non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Potrebbero verificarsi variazioni di indirizzo delle sedi di consegna e ritiro bombola; in tal caso saranno segnalate alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Struttura interessata e comunque indicate in fase d'ordine.

L'eventuale cambio delle sedi di consegna durante la vigenza contrattuale, prontamente comunicato all'Aggiudicatario, non comporterà per Arpa alcun onere aggiuntivo.

Parallelamente alla consegna delle bombole ordinate, la Ditta dovrà provvedere al **ritiro delle bombole vuote all'interno degli appositi box di ciascuna struttura Arpa**.

In caso di consegna in una Sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte comunicherà tempestivamente e formalmente l'inadempimento all'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta Sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna continueranno a decorrere fino al giorno dell'avvenuta consegna presso la Sede corretta. Qualora il termine di consegna sia decorso si applicheranno le penalità di cui all'Art. 8.1 lett. A del presente documento.

I prodotti oggetto di ogni singola fornitura **dovranno essere accompagnati da:**

- Schede di Sicurezza di cui all'art. 5.1 del presente capitolato (ove previste dalla legislazione) aggiornate, rispondenti alla normativa vigente ed in lingua italiana;
- Dichiarazione di conformità in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti in allegato 1 – "Lista di fornitura";
- documento di trasporto riportante quanto sotto descritto:
 - il numero e data dell'ordine trasmesso alla ditta;
 - l'indicazione della Struttura ordinante;
 - l'indicazione della Sede di consegna;
 - l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia.

Si evidenzia altresì che, per trasporto si intende quanto avviene tra l'uscita dal magazzino del fornitore e l'accettazione da parte dell'Agenzia.

6.3 Indicazioni particolari di fornitura presso Aeroporto "Olimpica" Cuneo – Levaldigi.

Per quanto riguarda il prodotto **Elio 5.0** (codice Arpa GAS0030-00040PZ) destinato all'Aeroporto Levaldigi (CN) e necessario alla Struttura SC Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali per il sito meteo sistema Autosonda, le condizioni di consegna devono essere le seguenti:

Sito di consegna:

*Sistema di radiosondaggio ARPA Piemonte
c/o Aeroporto "Olimpica" Cuneo – Levaldigi
Strada Provinciale 20, n.1
12038 - Levaldigi (CN)
ITALIA*

Caratteristiche fornitura:

- *Elio 5.0 (UN 1046 Elio compresso 2.2) in pacchi da 160 mc composti da 16 bombole ciascuno (pressione gas elio = 200 bar / raccordo di uscita UNI4412)*
- *In alternativa: Elio 5.0 (UN 1046 Elio compresso 2.2) in pacchi da 120 mc composti da 12 bombole ciascuno (pressione gas elio = 200 bar / raccordo di uscita UNI4412).*

Accesso al sito:

I pacchi bombole elio devono essere trasportati all'interno dell'area aeroportuale, fino al sistema meteo Autosonda, dove vanno scaricati, collegati al sistema, e dove vanno contestualmente ritirati i pacchi vuoti.

La Ditta si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal Regolamento Aeroportuale per l'accesso al sito:

- *Regolamento di scalo*
<https://cuneoairport.com/wp-content/uploads/2022/10/RdS-Ed.2-Rev.1-Ordinanza-24.10.2022.pdf>
- *Ordinanza n°13/2014*
https://cuneoairport.com/wp-content/uploads/2025/07/Ordinanzan%C2%B013-2014_Circolazione-persone-ed-automezzi-CUNEO.pdf disponibile insieme ad altre informazioni sul sito web <https://cuneoairport.com/permessi-di-accesso/> che riporta le norme per la disciplina dell'accesso e la circolazione di persone e mezzi all'interno dell'Aeroporto, documentazione e modulistica per i relativi pass di accesso giornalieri o annuali, e tariffe in vigore (in alternativa è possibile richiedere la documentazione direttamente ad Arpa Piemonte).

Eventuali spese aggiuntive (l'accesso al sito, rilascio pass e permessi, etc.) sono a carico della Ditta stessa.

Modalità di consegna:

Nell'organizzare la consegna, la Ditta dovrà coordinarsi in anticipo (almeno 48 ore prima) con l'ufficio Duty Officer dell'Aeroporto, per scegliere giorno e orario adatti.

Inoltre, dovrà inviare con congruo anticipo tutta la documentazione necessaria per l'accesso, all'Ufficio Pass dell'Aeroporto stesso.

Riferimenti:

- CUNEO AIRPORT, Ufficio Duty Officer, Tel. +39 0172741514/60, Fax. +39 0172741184
Mob. +39 3488617896 dutyofficer@cuneoairport.com
- Ufficio Pass, Tel. +39 0172741531, pass@cuneoairport.com

La Ditta, una volta organizzata data e orario, e ottenuti i necessari pass, si farà carico di entrare all'interno dell'area aeroportuale, di percorrere insieme alla scorta del personale aeroportuale la strada interna perimetrale di accesso fino al sistema meteo, di scaricare i pacchi bombole elio nuovi

accanto al sito dell'Autosonda meteo, e di collegarli al sistema in modo idoneo (connessione del raccordo in uscita dei pacchi con il regolatore di pressione / gruppo manometri presente sul sistema, e controllo eventuali perdite di gas).

Parallelamente alla consegna, la Ditta dovrà anche provvedere al ritiro dei pacchi vuoti.

6.4 Tempi di consegna

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le 72 (settantadue) ore naturali e consecutive dalla data di ricezione della PEC di trasmissione dell'Ordine da parte del Fornitore.

Qualora emergano situazioni di eccezionale criticità ambientale segnalata al momento dell'ordinazione, la ditta è tenuta a consegnare i prodotti entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla data di ricevimento della PEC di trasmissione dell'Ordine da parte del Fornitore.

Sarà facoltà di Arpa richiedere le "dichiarazioni di conformità" relative alle bombole di gas fornite in un numero annuo non superiore a quindici (15). In tal caso i tempi di consegna sono stabiliti in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. La dichiarazione di conformità dovrà almeno contenere:

1. codice del prodotto
2. matricola delle bombole
3. barcode delle bombole
4. n. del lotto del gas
5. il titolo di purezza del gas
6. la concentrazione degli inquinanti principali

Il Fornitore aggiudicatario, soltanto in casi ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo formalizzato con il punto ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale.

Il punto ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla verifica che la stessa ritardata consegna non crei alcun danno all'Agenzia e alle sue attività istituzionali. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.

In caso di differimento dei termini di consegna superiore al doppio dei termini più sopra indicati, Arpa si riserva di procedere ad acquisire diversamente il prodotto.

6.4 Luoghi di consegna

Sede	Indirizzo
LEVALDIGI (CN)	Sistema di radiosondaggio ARPA Piemonte c/o Aeroporto "Olimpica" Strada Provinciale 20, n.1 12038 - Levaldigi (CN)
GRUGLIASCO (TO)	Laboratorio Specialistico Nord OVEST, Via Sabaudia, 164 - 10095 Grugliasco (TO)
AL	Laboratorio Sud Est Alessandria, Via Don Gasparolo, 3 – 15100 Alessandria
AL	Laboratorio Sud Est Alessandria, Spalto Marengo, 33 – 15100 Alessandria
Ivrea	Dipartimento Rischi fisici e tecnologici, Via Jervis 30 – 10015 IVREA
NO	Laboratorio Specialistico Nord Est, Viale Verdi, 3 - 28100 Novara

ART. 7 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

7.1 L'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul Documento di Trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta Aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi intrinseci riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

7.2 In fase di valutazione verrà verificata, per ogni singolo prodotto, la conformità alle specifiche tecniche di cui all'Art. 3. Tale verifica su qualità, validità e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuata dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, da considerarsi quale termine per l'accertamento della conformità della merce. Decorso tale termine senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni, il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato. In caso contrario, la Stazione Appaltante provvederà a rilasciare attestazione di non conformità della merce.

L'Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare, in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente Capitolato.

7.3 La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta Affidataria, a suo esclusivo rischio e pericolo, e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità, ai sensi dell'Art. 10.1 lett. B. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, sarà considerata quale mancata consegna e, secondo quanto previsto dall'art. 10.1 lett. B, l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali ivi previste.

ART. 8 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, sarà obbligato a esibire certificato di assicurazione per la RC in corso di validità e a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà pertanto costituire garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, come disciplinato dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero ulteriormente derivare. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della regolare fornitura dei beni ordinati.

Dovrà essere emessa una fattura per ogni ordine e relativa sede di consegna.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco dell'Agenzia: UFUD7K;
- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento;
- il numero dell'ordine trasmesso alla Ditta e la Struttura di Arpa Piemonte ordinante;
- il numero e la data del D.D.T.;
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell'Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la Struttura Arpa Piemonte liquidante che corrisponde alla Struttura ordinante, come di seguito indicato:

Sede	Indirizzo	<u>Struttura liquidante</u>
LEVALDIGI (CN)	Aeroporto "Olimpica" Strada Provinciale 20, n.1 12038 -	SC05 Dipartimento Rischi naturali e ambientali (Torino)
CN	Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 13	SC10 DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD OVEST
GRUGLIASCO (TO)	Laboratorio Via Sabaudia, 164	SC06 DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
AT	Piazza Alfieri, 33 – 14100 Asti	SC07 SC DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST - ASTI
AL	Via Don Gasparolo, 3 – 15100 Alessandria	SC07 SC DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST - ALESSANDRIA
AL	Spalto Marengo, 33 – 15100 Alessandria	SC07 SC DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST - ALESSANDRIA
Ivrea	Via Jervis 30 - IVREA	SC21 Radiazioni ionizzanti e siti nucleari (Vercelli, Alessandria, Ivrea)
NO	Viale Verdi 3	SC13 DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo “split payment” o “scissione dei pagamenti”.

La liquidazione delle fatture avverrà previo positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente Art. 7.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 10 - PENALI

10.1 L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali per inadempimento sono disciplinate come segue:

A. Ritardo nella consegna.

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione del ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.

Per i ritardi nella consegna, le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora, salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore.

B. Non conformità della merce consegnata.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto, senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 7.3 del presente capitolato sarà considerata mancata consegna.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta Fornitrice tramite PEC. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero decorso inutilmente il termine previsto nel presente capitolato senza che la Ditta Aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

10.2 Oltre alle ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme di cui sopra, in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la Ditta Aggiudicataria non fornisca documentazione prevista dalla normativa vigente o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti (schede di sicurezza, certificazioni del prodotto), l'Agenzia potrà provvedere all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

È sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; raggiunto detto limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente.

10.3 L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti del fornitore dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Qualora non vi siano crediti o siano gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato su crediti del Fornitore dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sulla garanzia definitiva di cui all'Art. 7, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e l'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà verificato a cura del DEC.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 12 - RECESSO

Arpa Piemonte potrà recedere, anche parzialmente, dal contratto, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 Codice civile (Recesso unilaterale dal contratto) e come disciplinato dall'art.123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Del recesso sarà data comunicazione mediante PEC con un preavviso di almeno 20 (giorni) giorni solari, tenendo indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

13.1 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett. d), in caso di modifiche soggettive.

13.2 SUBAPPALTO

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., cui si rimanda.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.c. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi della fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

13.3 CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 14 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 16 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

L'eventualità della revisione prezzi sarà regolata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, sulla base del CPV 24100000-5 gas, l'indice Istat individuato nella Tabella D1 dell'Al. II.2 Bis del D.Lgs 36/2023 smi del Prezzo alla Produzione Industriale (PPI) per l'attività economica codice Ateco 2011 Fabbricazione di gas industriali.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al secondo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 17 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

a) "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".

b) L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2025-2027 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina:
<https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis/piano-integrato-attivita?pid=125> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali

fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica:
trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it;

- c) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare?pid=229> e ben noti ad entrambi i contraenti;
- d) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.
- e) L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi rispetto ad Arpa Piemonte."

La Responsabile del Progetto
